

Gennaio 2023

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di gennaio	pag. 2
Termini e modulistica per la comunicazione di lavoro agile	pag. 5
Revisione dei premi speciali Inail	pag. 6
Decontribuzione Sud autorizzata anche per il 2023	pag. 7
Regime sanzionatorio in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro	pag. 8
Novità dal 2023 per l'Assegno unico e universale	pag. 9

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 gennaio 2023	pag. 11
---	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di gennaio 2023	pag. 14
---	---------

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Terziario Confcommercio: nel protocollo straordinario previsti *una tantum* e acconto futuri aumenti

In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore, nell'ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, che le parti auspicano di rinnovare nell'arco del 2023.

Viene previsto un importo a titolo di *una tantum* di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 *tranche*: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.

Inoltre, è prevista l'erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell'importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.

(Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, protocollo straordinario Terziario Confcommercio, 12/12/2022)

Bonus 200 euro: istruzioni Inps per il riesame delle domande

L'Inps, con messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, ha offerto istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti il *bonus* 200 euro, le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato della documentazione utile. L'utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda "Indennità una tantum 200 euro".

Per le domande nello stato "Respinta" è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto "Chiedi riesame", che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione "Allega documentazione", i documenti previsti per il riesame.

(Inps, messaggio, 30/11/2022, n. 4314)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Publicata la bozza della CU 2023

L'Agenzia delle entrate, in data 15 dicembre 2022, ha pubblicato la bozza della CU 2023. Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnalano:

- la gestione del *bonus* carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
- i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'Assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito

complessivo non superiore a 15.000 euro, ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

(Agenzia delle entrate, bozza CU 2023, 15/12/2022)

Autoliquidazione 2022-2023: disponibile il servizio di comunicazione delle basi di calcolo

L'Inail, con istruzione operativa n. 11093 del 6 dicembre 2022, ha comunicato che il servizio *on line* relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2022/2023 è disponibile in www.inail.it, nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni". Dal 21 dicembre 2022 sarà, altresì, disponibile il servizio *on line* "Visualizza elementi di calcolo", dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

(Inail, istruzione operativa, 6/12/2022, n. 11093)

Dichiarazione *Temporary Framework*: scadenza prorogata al 31 gennaio 2023

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 439400 del 29 novembre 2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*" (*Temporary Framework*).

La proroga accoglie la richiesta dei professionisti incaricati di trasmettere le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, che hanno incontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Il provvedimento n. 439400/2022 dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, di cui al punto 1.5 del provvedimento n. 143438/2022.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 29/11/2022, n. 439400)

Esonero contributivo 0,8% a carico del lavoratore: chiarimenti procedurali

L'Inps, con messaggio n. 4270 del 25 novembre 2022, ha reso noto che, in fase di elaborazione delle denunce mensili, sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce UniEmens per i mesi da gennaio a luglio 2022. In tali denunce, nelle quali sono stati valorizzati i codici che prevedono l'indicazione dell'imponibile nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> di <InfoAggCausaliContrib> (in particolare i codici "L024" e "L026"), diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.

L'Istituto comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche, al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari. Inoltre, la gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione "4K" attualmente prevede il blocco:

- della notifica;
- della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.

Nei casi in cui l'attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, è prevista una rielaborazione effettuata centralmente, volta ad allineare le informazioni negli archivi di gestione.

Le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi.

(Inps, messaggio, 25/11/2022, n. 4270)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Congedo paternità: disponibile la procedura per le istanze dei padri lavoratori autonomi

L’Inps, con messaggio n. 4265 del 25 novembre 2022, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. 105/2022. L’Istituto precisa che le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio in oggetto.

Per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

La domanda telematica di congedo parentale dev’essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

- sito web www.inps.it, autenticandosi tramite Spid, Cie o Cns;
- *Contact center* al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L’Inps precisa che, con successivo messaggio, sarà data comunicazione in materia di rilascio delle implementazioni informatiche che interessano l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Istituto.

(Inps, messaggio, 25/11/2022, n. 4265)

Oggetto: TERMINI E MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE DI LAVORO AGILE

In attesa di un auspicabile e definitiva semplificazione della modalità di trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprie note pubblicate sul sito *on line*, ha reso noto alcuni interventi che vanno nella direzione auspicata.

Nuovo formato *excel* per comunicazioni massive

Sul portale istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione Modulistica (<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx>), sono resi disponibili i *template* in formato *excel* per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, utilizzabili a partire dal 15 dicembre 2022. Tale modalità consente di adempiere agli obblighi di comunicazione in modo massivo più semplice e veloce.

Differimento termini di comunicazione al 1° gennaio 2023

Con la nota pubblicata il 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro rende noto che, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal D.M. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Valorizzazione campi "Pat" e "Voce di tariffa" Inail

La valorizzazione dei campi "Pat Inail" e "Voce di tariffa Inail" è richiesta anche alle Amministrazioni statali e ad altri soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti. Per tali soggetti, nella sezione "Rapporto di lavoro", il campo "Pat Inail" può essere valorizzato con i seguenti codici:

- 99992000 Ministeri
- 99990000 Ditta Estera
- 99990001 Studi Professionali/Altro.

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l'Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice "00000000".

Al campo "Voce di tariffa" i medesimi soggetti possono inserire il codice "0000".

I datori di lavoro con obbligo assicurativo verso un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, devono inserire i valori "000000000" nel campo "Pat Inail" e "0000" nel "Voce di tariffa Inail".

Oggetto: REVISIONE DEI PREMI SPECIALI INAIL

Con la circolare n. 45/2022 l'Inail ha fornito istruzioni operative per l'assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare:

- facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e addetti ai frantoi sono assoggettati al regime assicurativo ordinario;
- è attuata con il premio ordinario l'assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
- è stato revisionato il premio speciale unitario per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi IeFP;
- sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- è stato abolito il premio speciale unitario dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l'assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.

Oggetto: DECONTRIBUZIONE SUD AUTORIZZATA ANCHE PER IL 2023

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, che spetta, previa autorizzazione della Commissione Europea, ai rapporti di lavoro dipendente, con l'esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni individuate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), ed è così modulato:

- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Il Ministero del lavoro, il 7 dicembre scorso, ha dato notizia dell'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea, intervenuta con decisione del 6 dicembre 2022, dell'estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell'esonero contributivo, unitamente all'aumento del *budget* di 5,7 milioni di euro e dei massimali per impresa fino a 2 milioni.

La Commissione aveva approvato tale misura, limitatamente al secondo semestre 2022, con la Decisione C(2022)4499 *final* del 24 giugno 2022 e la circolare Inps n. 90/2022 aveva fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, limitatamente, però, al periodo 1° luglio-31 dicembre 2022, precisando che per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2029 le relative istruzioni sarebbero state fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfu, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con il messaggio n. 4593/2022, l'Inps ha offerto precisazioni in merito all'aumento dei massimali di aiuto concedibili, dato che la decisione della Commissione del 6 dicembre 2022, ha innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis Framework* a:

- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l'Istituto afferma che:

- se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro;
- i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell'ambito della precedente versione del c.d. *Temporary Crisis Framework*.

Infine, l'Inps conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall'articolo 1, comma 162, Legge di Bilancio 2021.

Per le modalità di fruizione della misura agevolativa valgono le indicazioni già fornite dall'Istituto da ultimo con la circolare n. 90/2022.

Per quanto concerne l'esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione.

Oggetto: REGIME SANZIONATORIO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO

L'INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:

Congedi e permessi	Sanzione
Congedo di paternità obbligatorio (articolo 27- <i>bis</i> , D.Lgs. 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro
Riposi giornalieri della madre (articolo 39, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi giornalieri del padre (articolo 40, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi per parti plurimi (articolo 41, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi e permessi per i figli con <i>handicap</i> grave (articolo 42, D.Lgs. 151/2001)	
Adozioni e affidamenti (articolo 45, D.Lgs. 151/2001)	
Congedi parentali (Capo V, D.Lgs. 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi
Congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. 151/2001)	L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro
Divieto di licenziamento (articolo 54, D.Lgs. 151/2001)	
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (articolo 56, D.Lgs. 151/2001)	

In merito al regime intertemporale, l'INL precisa che, per quanto attiene alle tutele previste dagli articoli 54, comma 7 (divieto di licenziamento), e 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni), le stesse trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità "*di cui all'art. 4, comma 24, della L. 92/2012*" ora "*confluito nell'art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001*" sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

Oggetto: NOVITÀ DAL 2023 PER L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura dell'Auu costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell'Isee. In quanto misura "universalistica", l'Auu spetta anche in assenza di Isee sulla base dei dati dichiarati nella domanda. Dovendo l'Inps porre in essere iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d'ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, come specificato nella circolare n. 132/2022. In particolare, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Auu per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'Inps continuerà a erogare d'ufficio la misura senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Si deve, in ogni caso, presentare la nuova Dsu per l'anno 2023 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell'Auu sulla base dell'attestazione Isee 2023 e gli importi maggiorati.

Erogazione dell'Auu dal 1° marzo 2023

La domanda di Auu, secondo le disposizioni normative, è di norma presentata annualmente e l'erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. La normativa di riferimento prevede, però, anche che l'Inps debba introdurre gradualmente strumenti per la sua erogazione d'ufficio e, in tale direzione, l'Istituto erogherà la prestazione d'ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali risulti presente al 28 febbraio 2023 una domanda di Auu in corso a tale data in uno stato diverso da "Decaduta", "Revocata", "Rinunciata" o "Respinta". È precisato che l'erogazione:

- proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di "Accolta";
- inizierà al termine degli specifici controlli previsti, se con esito positivo, per le domande che si trovano in stato di "In istruttoria", "In evidenza alla sede", "In evidenza al cittadino", "Sospesa".

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione) saranno automaticamente prelevati dagli archivi Inps e utilizzati per il pagamento della prestazione. L'istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023.

Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti adeguarne i contenuti. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell'Inps. Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una Dsu aggiornata; tra queste, a titolo esemplificativo:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i 2 genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 230/2021;
- le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale dovrà, dunque, intervenire sulla domanda precompilata dall'Inps solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. In assenza di variazioni segnalate dall'utente o non comunicate dal beneficiario, ma intercettate in automatico dalle procedure dell'Istituto, l'Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie, con riferimento ai dati presenti nelle domande di Auu già acquisite e agli altri dati rilevati dall'Isee o da altri archivi a disposizione dell'Inps.

Domanda per nuovi beneficiari

Dovranno presentare una nuova domanda di Auu per l'annualità dal 1° marzo 2023 attraverso i consueti canali (portale *web* dell'Inps, *Contact center* integrato, istituti di patronato) i soggetti che:

- non hanno mai beneficiato dell'Auu;
- hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata" o "Revocata".

L'Auu è riconosciuto:

- dal mese di marzo dell'anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 giugno;
- dal mese successivo a quello della domanda se presentata dal 1° luglio dell'anno di riferimento.

Modalità e termini di presentazione dell'Isee

In assenza della nuova Dsu per il 2023, l'importo dell'Auu sarà quello minimo previsto dal mese di marzo 2023. Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023 saranno erogati gli arretrati.

L'Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e, in caso di opzione per l'Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell'Isee, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 GENNAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 gennaio 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Giovedì 5 gennaio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Martedì 10 gennaio

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Lunedì 16 gennaio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Lavoratori autonomi agricoli – Contribuzione Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps relativi alla quarta rata del 2022.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Venerdì 20 gennaio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previdai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Martedì 31 gennaio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio

Termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma, qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Comunicazione annuale dei lavoratori in somministrazione

Le aziende che nel 2022 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, indicando i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2022.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di gennaio 2023.

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Dal 1° gennaio 2023 è attivata presso Sanimoda un'assicurazione contro la non autosufficienza (<i>long term care</i>), destinata a tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi, in forza al 1° gennaio 2023. La contribuzione, a carico azienda, sarà pari a € 2 mensili per lavoratore, per 12 mensilità.
MINIMI TABELLARI - SETTORE ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI	Livello 8: € 2.230,39
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 300

AGRICOLTURA ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2021																			
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Contribuzione: <table border="1" data-bbox="582 1108 1433 1370"> <thead> <tr> <th>Formula</th> <th>A carico azienda</th> <th>A carico lavoratore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>A + B</td> <td>120,00</td> <td>256,00</td> </tr> <tr> <td>A + C</td> <td>130,00</td> <td>148,00</td> </tr> <tr> <td>A + B +C</td> <td>130,00</td> <td>298,00</td> </tr> <tr> <td>D60</td> <td>130,00</td> <td>710,00</td> </tr> </tbody> </table>	Formula	A carico azienda	A carico lavoratore	A	108,00	108,00	A + B	120,00	256,00	A + C	130,00	148,00	A + B +C	130,00	298,00	D60	130,00	710,00
Formula	A carico azienda	A carico lavoratore																	
A	108,00	108,00																	
A + B	120,00	256,00																	
A + C	130,00	148,00																	
A + B +C	130,00	298,00																	
D60	130,00	710,00																	

AGRICOLTURA CONSORZI AGRARI - ACCORDO 4 MAGGIO 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 2.009,18

AGRICOLTURA IMPIEGATI - ACCORDO 7 LUGLIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Varia l'importo dei minimi contrattuali base nelle zone in cui non sono stati stipulati contratti territoriali

AGRICOLTURA OPERAI - ACCORDO 23 MAGGIO 2022	
MINIMI TABELLARI	Incremento dell'1,2%

ALIMENTARI COOPERATIVE - ACCORDO 2 DICEMBRE 2020	
MINIMI TABELLARI	Livello 1AQ: € 2.477,05

PREMI PRODUTTIVITÀ - INDENNITÀ PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO	Le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno per 12 mensilità, un'indennità per mancata contrattazione di secondo livello. Livello 1S: € 50,37
--	---

ALIMENTARI INDUSTRIA - ACCORDO 31 LUGLIO 2020	
PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ	L'Egr (corrisposto come indennità per mancata contrattazione del premio per obiettivi) è sostituita dall'indennità per mancata contrattazione di secondo livello, che sarà erogata per 12 mensilità: ⇒ <i>Alimentari</i> Livello 1S: € 50,37 ⇒ <i>Olio e margarina</i> Livello 1: € 47,17
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Alimentari</i> Livello 1SQ: € 2.477,05 ⇒ <i>Olio e margarina</i> Livello 1: € 2.338,16

ASSICURAZIONI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E ADDETTO ALLA PRODUZIONE - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2022	
INDENNITÀ DI CARICA (FUNZIONARI)	⇒ <i>Assunti dal 18.12.1999</i> Grado 3/5 ^a classe: € 915,14 ⇒ <i>Assegno ad personam (ex F2)</i> 5 ^a classe: € 191,04 ⇒ <i>Assunti ante 18.12.1999</i> Grado 3/6 ^a classe: € 955,00 ⇒ <i>Assegno ad personam (ex F2)</i> 6 ^a classe: € 192,88 ⇒ <i>Addetti alla produzione</i> Livello 4/13 ^a classe: € 2.012,17 ⇒ <i>Terzo elemento (Addetti alla produzione)</i> Livello 4/13 ^a classe: 56,23 ⇒ <i>Addetti al call/contact center</i> Livello A/12 ^a classe: € 2.335,20 ⇒ <i>Coordinatori di team</i> Livello A/12 ^a classe: € 2.335,20
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Personale amministrativo - Assunti ante 18.12.1999</i> Livello 7 - 8 ^a classe: € 3.289,51 ⇒ <i>Personale amministrativo - Assunti dal 18.12.1999</i> Livello 7 - 8 ^a classe: € 3.289,39
INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE	Valore mensile: 68,20

	Valore annuo: 954,77
--	----------------------

ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI - ACCORDO 17 GIUGNO 2021

MINIMI TABELLARI	Categoria F, posizione economica 1: € 3.188,39
-------------------------	--

AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 10 MAGGIO 2022

ASSISTENZA INTEGRATIVA	Contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti
-------------------------------	--

CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021

ASSISTENZA INTEGRATIVA - FORMAZIONE PROFESSIONALE	Contributo di assistenza contrattuale da versare a Enipg pari alle seguenti percentuali della retribuzione annua: <ul style="list-style-type: none"> • 0,05% per l'anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024, per le aziende fino a 15 dipendenti; • 0,10% da gennaio 2023, per le aziende oltre i 15 dipendenti
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 2.626,38
ELEMENTO DI MODERNIZZAZIONE	Livello Q: € 9,80
PREVIDENZA INTEGRATIVA - CONTRIBUZIONE	In favore dei lavoratori iscritti al Fondo è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua

CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 15 MARZO 2022

LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONI PERCENTUALI	Tipologia		%		
			Operai	Intermedi	Impiegati
	Notturno non compreso in turni		50	50	55
	Notturno continuativo		30	-	-
Notturno festivo		60	60	75	
LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONI PERCENTUALI	Tipologia		%		
			Operai	Intermedi	Impiegati
	Straordinario diurno		30	30	30
	Straordinario notturno		60	60	75
	Straordinario festivo		60	60	75
Straordinario notturno e festivo		70	70	100	

ORARIO NORMALE - TURNISTI	Agli addetti a turni avvicendati, per la prestazione in ore diurne feriali (sia nel caso di 3 turni che di 2 turni), la maggiorazione è elevata al 5,5% a decorrere dal 1° gennaio 2023, calcolata sulla quota oraria del minimo di retribuzione, indennità di contingenza, eventuale superminimo, aumenti periodici di anzianità ed Edr.
----------------------------------	---

CERAMICA INDUSTRIA - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2020	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Settori piastrelle e refrattari:</i> Piastrelle, livello A1: € 2.528,99 Refrattari, livello A1: € 2.528,99</p> <p>⇒ <i>Settore ceramica domestica e tecnica, sanitaria e stoviglieria:</i> Categoria A1: € 2.195,51</p>

CHIMICA INDUSTRIA - ACCORDO 13 GIUGNO 2022	
IPO	<p>⇒ <i>Settore chimico-farmaceutico</i> Categoria A1: € 2.386,52</p> <p>⇒ <i>Settore fibre chimiche</i> Categoria A1: € 2.377,52</p> <p>⇒ <i>Settore abrasivi</i> Categoria A1: € 2.301,51</p> <p>⇒ <i>Settore lubrificanti e GPL</i> Categoria Q1: € 3.168,00</p>
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Settore chimico-farmaceutico</i> Categoria A1: € 492,96</p> <p>⇒ <i>Settore fibre chimiche</i> Categoria A1: € 461,96</p> <p>⇒ <i>Settore abrasivi</i> Categoria A1: € 313,47</p>

CLERO - ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO - ACCORDO 10 GENNAIO 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello QS: € 2.244,26

CONCERIE INDUSTRIA - ACCORDO 21 GIUGNO 2021	
ELEMENTO GARANZIA CONTRIBUTIVA	Innalzato a 8 euro mensili

DIRIGENTI AZIENDE AGRICOLE - ACCORDO 23 FEBBRAIO 2022	
ASSISTENZA INTEGRATIVA – PATROCINIO LEGALE	Copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo, innalzata a € 70.

DIRIGENTI INDUSTRIA - ACCORDO 30 LUGLIO 2019	
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA	€ 75.000

EDILIZIA PMI - ACCORDO 11 OTTOBRE 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello 7Q: € 1.975,96

ELETTRICITÀ - ACCORDO 18 LUGLIO 2022																													
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	<p>⇒ <i>Retribuzione</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria di destinazione</th> <th>1° anno</th> <th>2° anno</th> <th>3° anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>86%</td> <td>90%</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>86%</td> <td>90%</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>BSS e A</td> <td>86%</td> <td>96%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>⇒ <i>Inquadramento e retribuzione</i> Dal 1° gennaio 2023 vengono corrisposte le seguenti percentuali della retribuzione del livello di destinazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli di destinazione</th> <th>Primo anno</th> <th>Secondo anno</th> <th>Terzo anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3, 4 e 5</td> <td>86%</td> <td>90%</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>1, 2 e 6</td> <td>86%</td> <td>96%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di destinazione	1° anno	2° anno	3° anno	C	86%	90%	96%	B	86%	90%	96%	BSS e A	86%	96%	-	Livelli di destinazione	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	3, 4 e 5	86%	90%	96%	1, 2 e 6	86%	96%	-
Categoria di destinazione	1° anno	2° anno	3° anno																										
C	86%	90%	96%																										
B	86%	90%	96%																										
BSS e A	86%	96%	-																										
Livelli di destinazione	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno																										
3, 4 e 5	86%	90%	96%																										
1, 2 e 6	86%	96%	-																										
BANCA ORE	<p>Abbassato a 100 il numero di dipendenti dell'azienda necessario per l'istituzione della Banca ore.</p> <p>Abbassato a 140 il numero di ore semestrali di straordinario oltre cui è prevista l'istituzione della Banca ore.</p>																												
DIRITTO ALLO STUDIO	Innalzate a 32 le ore di formazione professionale nel triennio per ogni lavoratore a tempo indeterminato (di cui 8 ore su materie scelte dal lavoratore all'interno di un catalogo aziendale), al netto della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.																												
FERIE	<p>Le ferie annuali spettanti sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni lavorativi (24 in caso di ripartizione dell'orario su 6 giorni) nel caso di anzianità fino a 6 anni compiuti; • un ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino a un massimo di 24 giorni lavorativi (26 giorni in caso di ripartizione dell'orario su 6 giorni). 																												
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	<p>In caso di reperibilità in articolazioni settimanali, laddove con riferimento a un periodo semestrale si verifichi un impegno di reperibilità ordinaria superiore alla frequenza di 1 settimana su 4, matureranno i seguenti riposi aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre 55 giorni di impegno in reperibilità, 1 giorno di riposo; 																												

	<ul style="list-style-type: none"> • oltre 60 giorni di impegno in reperibilità, 1 giorno e mezzo di riposo; • oltre 65 giorni di impegno in reperibilità, 2 giorni di riposo.
PREAVVISO	Da gennaio 2023 il preavviso per i lavoratori in possesso dei requisiti di pensionabilità per vecchiaia è di 8 giorni di calendario.
PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ	È destinata al premio di risultato una quota di 15 euro mensili (210 annuali) per il 2023, erogata annualmente secondo le regole del premio di risultato e con modalità di corresponsione definite da accordi aziendali. Gli importi sono pari a € 140 per il per le attività di efficienza energetica e servizi di assistenza clienti.
PREVIDENZA INTEGRATIVA	Contributo aggiuntivo a carico azienda elevato a 20 euro. Nelle aziende di efficienza energetica il contributo aggiuntivo è pari a € 14.

ENERGIA E PETROLIO - ACCORDO 21 LUGLIO 2022

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	Entra in vigore un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni Crea.
--------------------------------------	---

FARMACIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 7 LUGLIO 2022

UNA TANTUM – II TRANCHE	Livello 1Q: € 291,11
--------------------------------	----------------------

GAS E ACQUA - ACCORDO 30 SETTEMBRE 2022

AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA	Nelle aziende fino a 50 dipendenti sono elevate a 6 le ore di formazione.
APPRENDISTATO - INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE	Percentuale di retribuzione innalzato all'80% del livello di destinazione per il primo periodo.
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	L'impegno di reperibilità è stato fissato a 10 giorni/mese di servizio <i>pro capite</i> . Per le giornate eccezionalmente eccedenti il 10° giorno/mese i compensi saranno maggiorati del 15%.

GIOCATTOLI INDUSTRIA - ACCORDO 30 GIUGNO 2021

ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 230
PREVIDENZA INTEGRATIVA	Innalzati al 2% sia il contributo a carico azienda sia a carico lavoratore al Fondo Previmoda.

GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA - ACCORDO 19 GENNAIO 2021

PREVIDENZA INTEGRATIVA	Innalzato all'1,7% il contributo a carico azienda al Fondo Byblos per i lavoratori che non hanno l'Erc.
-------------------------------	---

GUARDIE AI FUOCHI - ACCORDO 28 FEBBRAIO 2022

AUMENTO MINIMI RETRIBUTIVI Livello 6: € 30

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022

ASSISTENZA INTEGRATIVA Dal 1° gennaio 2023 le aziende versano a Previambiente un contributo di 5 euro in cifra fissa, per 12 mensilità per l'attivazione a favore di tutti i dipendenti di una polizza per premorienza o invalidità permanente che comporti cessazione del rapporto.

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022

ASSISTENZA INTEGRATIVA Dal 1° gennaio 2023 le aziende versano a Previambiente un contributo di 5 euro in cifra fissa, per 12 mensilità per l'attivazione a favore di tutti i dipendenti di una polizza per premorienza o invalidità permanente che comporti cessazione del rapporto.

METALMECCANICA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E ODONTOTECNICA ANPIT - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2022

PREVIDENZA INTEGRATIVA Dal 1° gennaio 2023, a richiesta del lavoratore, il datore verserà al Fondo scelto dal lavoratore stesso il Tfr maturato alle scadenze previste, oltre a una quota aggiuntiva pari all'1% della paga base conglobata.

METALMECCANICA PMI CONFAPI - ACCORDO 26 MAGGIO 2021

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE I lavoratori di 1^a categoria che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali, dal 1° gennaio 2023 saranno inquadrati nella 2^a categoria.
I lavoratori assunti nella 1^a categoria nel periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022 saranno inquadrati nella 2^a categoria con decorrenza 1° gennaio 2023.
Gli inservienti e simili restano in 1° categoria.

MINIERE INDUSTRIA - ACCORDO 13 LUGLIO 2022

MINIMI TABELLARI Livello 1S: € 2.791,10

MOBILITÀ - ACCORDO 22 MARZO 2022

EX FESTIVITÀ Dal 1° gennaio 2023, i lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni possono frazionare in ore (unità minima 1 ora) uno dei 4 giorni; in tal caso, la giornata sarà pari a 7 ore e 36 minuti (orari su

	5 giorni) e pari a 6 ore e 20 minuti (orari su 6 giorni).
--	---

PESCA MARITTIMA COOPERATIVE - PERSONALE IMBARCATO - ACCORDO 15 DICEMBRE 2021

MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Categoria A</i></p> <p><u>Importi MMG</u></p> <p>Comandante motorista capopesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesca costiera locale: € 1.461,32 • Pesca costiera ravvicinata: € 1.620,15 • Pesca mediterranea o di altura: € 1.778,98 <p><u>Importi fissi:</u></p> <p>Comandante motorista capopesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesca costiera locale: € 991,41 • Pesca costiera ravvicinata: € 1.109,03 • Pesca mediterranea o di altura: € 1.226,66 <p>⇒ <i>Categoria B</i></p> <p><u>Importi MMG e fissi - Pesca costiera locale</u></p> <p>Comandante motorista capopesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MMG giornalieri - Meno di 48 giorni: 55,88 • MMG giornalieri - Da 48 a 140 giorni: 55,88 • MMG mensile - Da 48 a 140 giorni: 469,91 • MMG mensile - Oltre 140 giorni: 1.461,32 • Importo fisso mensile - Oltre 140 giorni: 991,41 <p><u>Importi MMG e fissi - Pesca costiera ravvicinata</u></p> <p>Comandante motorista capopesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MMG giornalieri - Meno di 48 giorni: 61,99 • MMG giornalieri - Da 48 a 140 giorni: 61,99 • MMG mensile - Da 48 a 140 giorni: 511,11 • MMG mensile - Oltre 140 giorni: 1.620,15 • Importo fisso mensile - Oltre 140 giorni: 1.109,03
-------------------------	---

PESCA MARITTIMA COOPERATIVE - PERSONALE NON IMBARCATO - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2022

PREVIDENZA INTEGRATIVA	Innalzato il contributo al Fondo all'1,5% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro
-------------------------------	--

POMPE FUNEBRI - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 26 GENNAIO 2021

TRASFERTA	Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, spetta un concorso spese nella misura di € 15
------------------	---

PORTI - ACCORDO 24 FEBBRAIO 2021

UNA TANTUM – III TRANCHE	100 euro
---------------------------------	----------

RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI PRIVATE - ACCORDO 26 MAGGIO 2022	
PREVIDENZA INTEGRATIVA	La contribuzione a carico azienda ai Fondi è elevata all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONARI - ACCORDO 15 LUGLIO 2022	
MINIMI TABELLARI	Area Q/Livello retributivo 4: € 4.330,66

SICUREZZA SUSSIDIARIA E INVESTIGAZIONI AISS - ACCORDO 31 MAGGIO 2017	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	Livello Q: € 37,10

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI - ACCORDO 21 MAGGIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Si applicano i valori mensili della retribuzione territoriale minima contrattuale, che variano per Regione.

TABACCO - ACCORDO 11 FEBBRAIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Erogata la III <i>tranche</i> di aumento.

TERZIARIO AVANZATO ANPIT - ACCORDO 26 SETTEMBRE 2022	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	<i>Welfare</i> contrattuale pari a 140 euro.

TRASPORTO A FUNE - ACCORDO 19 LUGLIO 2022	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	<i>Welfare</i> contrattuale innalzato a 130 euro.

TURISMO ANPIT - ACCORDO 24 MAGGIO 2022									
ASSISTENZA INTEGRATIVA	<p style="text-align: center;"><i>Welfare</i> contrattuale pari a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Livelli</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>720 annui (60 mensili)</td> </tr> <tr> <td>Quadro, A1, A2</td> <td>480 annui (40 mensili)</td> </tr> <tr> <td>B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita</td> <td>240 annui (20 mensili)</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	Dirigente	720 annui (60 mensili)	Quadro, A1, A2	480 annui (40 mensili)	B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita	240 annui (20 mensili)
Livelli	Importi								
Dirigente	720 annui (60 mensili)								
Quadro, A1, A2	480 annui (40 mensili)								
B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita	240 annui (20 mensili)								
MINIMI TABELLARI	Dirigente: € 3.794,25 ⇒ <i>Operatori di vendita</i> Operatore gestionale: € 1.496,91								

TURISMO CONFLAVORO PMI - ACCORDO 12 SETTEMBRE 2018	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, stabilimenti balneari, alberghi diurni e agenzie di viaggio</i>

Livello QA: € 2.249,30

⇒ *Pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori*

Livello QA: € 2.243,10